

REGNO D'ITALIA.

Milano 18 Marzo 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

Al Sig: *Medico di Regno*, che ioq. omo de T
dico credo al cittadino del dopp. si trova consigliario
al quale se alle, neogotico rimandi nulla be, olnido
ib, sianciolini fissa su questo, emulo otorgam
La circostanza d'essersi manifestata in questa Città,
ed in quella di Pavia la febbre petecchiale, recata
vi dai Militari ammalati che furono evacuati dagli
Spedali dell'esercito, e la possibilità che per mezzo
delle persone, che condussero i carri sui quali vennero
trasportati i detti malati Militari, siasi il miasma
contagioso diffuso anche in qualche altro Comune,
ol'vi si diffonda successivamente, mi pongono nel
dovere d'invigilare, e di stare al giorno sull'indole
delle malattie, che si svilupperanno negli abitanti di
ciascun Comune di questo Dipartimento, onde prov-
vedere, occorrendo, senza indugio a norma dei casi.

A quest'effetto l'incarico, Sig: *Medico*, escluso allo
di ordinare in mio nome ai Medici, e Chirurghi di
cotoesto Comune, siano essi stipendiati da qualche
luogo pio, o condotti, o semplicemente esercenti,
di vigilare colla massima attenzione sull'indole delle
febbri, che si manifestassero negli infermi sottoposti
alla loro cura, e di notificare a lei, ed a questa
Prefettura senza il minimo ritardo ogni caso di ma-
lattia contagiosa, diffidandoli, che trascurando, o
ritardando una tale notificazione, verranno irremis-
sibilmente sottoposti alle pene prescritte agli art. 67.
e 68. del Decreto 5 Settembre 1806; ed ella avrà
cura di farmi conoscere i trasgressori.

Non avendo la presente circolare altro scopo, se non
quello di prevenire i disordini, che possono temersi
in quest'occasione, ella avverrà che l'ordine ai

Me-

REGNO D'ITALIA

Medici, e Chirurghi di cotesto Comune sia l'oro dato con la maggiore prudenza, e riservatezza, onde non destare fra gli abitanti inopportune inquietudini.

Pel caso poi che, contro ogni mia aspettazione, si manifestasse costi in qualche individuo la febbre petechiale, od altra malattia contagiosa, ella si farà la maggiore premura, appena ne sarà informato, di disporre che la persona infetta sia immediatamente posta sotto rigoroso sequestro, unitamente a quella destinata ad assistierlo, incaricando un Commesso di Sanità, od il Cursore Comunale d'invigilare attentamente, acciò il sequestro venga osservato.

Fará inoltre praticare nella stanza dell'ammalato i necessari profumi tante volte al giorno, quante saranno prescritte dal Medico che lo avrà in cura, col quale si concerterà per l'attivazione anche di ogni altra misura di precauzione, che si giudicasse opportuna.

Finalmente non ometterà di far eseguire con tutta diligenza gli espurgi alle vesti, ed altri effetti, ed alla stanza, che avranno servito pel malato, sia che esso muoja, ovvero guarisca, e non permetterà nel caso di guarigione, che sia riammesso a libera pratica, se non dopo che il Medico lo avrà dichiarato incapace a comunicare il contagio.

Quali precauzioni si useranno a riguardo della persona che lo avrà assistito.

Ho il piacere di attestarle la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Segr. Gen.

H. H. G.
1st to 13. May 10 1814.